

Guglielmo Siniscalchi¹

Osservatori e spettatori

Parte I: Crisi e metamorfosi della soggettività giuridica

Abstract: During the twentieth century, the state founded on constitutional law was the form of organization that best ensured the participation of citizens in the construction of the legal discourse. This model also ensured the respect of a wide range of constitutionally guaranteed principles and values. In this model, the theory of law places the citizen in the role of observer: a form of epistemologically active subjectivity, always able to modify or intervene on legal reality, participating in the democratic game of law.

However, the crisis of state organization and twentieth-century models of sovereignty, the fragmentation of legal systems, and the advent of the ‘society of images’ have ended up relegating the recipient to a passive state. Just like a spectator at a theatre, the citizen today helplessly witnesses the evolution of law that increasingly resembles a grand *mise-en-scène*.

This brief essay reflects on the passage between these forms of subjectivity and on the future of a spectatorial law in which the legal discourse opens up to cultural contaminations and semantic and theoretical hybridizations.

Keywords: Observer, Spectator, Points of view, *Mise-en-scène*, Crisis of sovereignty.

Abstract: Nel corso del Novecento lo stato di diritto è stata la forma che ha maggiormente assicurato la partecipazione dei destinatari alla costruzione del discorso giuridico ed il rispetto di una ampia gamma di principi e valori costituzionalmente garantiti. In questo senso la teoria del diritto ha identificato il cittadino destinatario con la figura dell’osservatore: una forma di soggettività epistemologicamente attiva, sempre in grado di modificare o intervenire sulla realtà giuridica, partecipando al gioco democratico del diritto.

Ma la crisi della forma stato e dei modelli di sovranità novecenteschi, la frammentazione degli ordinamenti, e l’avvento della ‘società delle immagini’, hanno finito per relegare il destinatario ad uno stato passivo: come lo spettatore a teatro o in una sala cinematografica, oggi il destinatario assiste impotente ad un diritto che sembra assomigliare ad una grande *mise-en-scène*.

Queste brevi pagine riflettono sul passaggio tra queste forme di soggettività interrogandosi sul futuro di un discorso giuridico che trova nella figura dello spettatore il suo interlocutore privilegiato, aprendosi a contaminazioni culturali ed ibridazioni semantiche e teoriche.

Parole chiave: Osservatore - Spettatore – Punti di vista – Messa in scena – Crisi della sovranità

¹ Università degli Studi di Bari. Questa ricerca si colloca all’interno del PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) 2017 “*The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are by law*”.

0. Crisi

Nel corso del Novecento lo stato di diritto è stata la forma che ha maggiormente assicurato la partecipazione dei destinatari alla costruzione del discorso giuridico ed il rispetto di una ampia gamma di principi e valori costituzionalmente garantiti. In questo senso la teoria del diritto ha identificato il cittadino destinatario con la figura dell'osservatore: una forma di soggettività epistemologicamente attiva, sempre in grado di modificare o intervenire sulla realtà giuridica partecipando al gioco democratico del diritto. Ma la crisi della forma stato e dei modelli di sovranità novecenteschi, la frammentazione degli ordinamenti, e l'avvento della 'società delle immagini', hanno finito per relegare il destinatario ad uno stato passivo: come lo spettatore a teatro o in una sala cinematografica, oggi il destinatario assiste impotente ad un diritto che sembra assomigliare ad una grande *mise-en-scène*.

Se l'osservatore è la figura chiave per comprendere modelli normativi dichiaratamente aperti e partecipati dove il destinatario riveste un ruolo attivo nella costruzione e nella legittimazione del discorso giuridico e dell'ordine sociale; lo spettatore dice di un atteggiamento decisamente passivo dove il soggetto non è più in grado di incidere significativamente su di un universo di norme proiettato verso spazi globali e scenari internazionali.

Nelle pagine seguenti, intendo mettere a fuoco questa metamorfosi attraverso tre luoghi teorici: nel primo delinea i tratti salienti della figura dell'osservatore nel dibattito gius-filosofico del Novecento indagando per brevi linee le teorie del punto di vista interno di Hart e dell'intenzionalità collettiva in Searle; nel secondo esploro i territori attraversati dallo spettatore, in bilico tra estetica, politica e diritto, soffermandomi sulle teorie di due giuristi 'eterodossi' come Schmitt e Legendre; infine, mostro come il passaggio dall'osservatore allo spettatore appaia oggi come inevitabile alla luce delle trasformazioni delle forme politiche e giuridiche del Novecento².

1. L'osservatore

Come anticipato, l'osservatore è una forma di soggettività che richiama logiche ed epistemologie attive e partecipative. Definiamo come osservatore chi volge l'occhio verso il mondo che lo circonda ed è chiamato ad interagire seguendo regole, rispettando convenzioni, *osservando* fenomeni. Questa definizione è caratterizzata da due elementi costitutivi: il ruolo attivo del soggetto e la natura non finzionale dell'evento. L'osservazione non è mai passiva, è sempre finalizzata ad un'azione: si osservano comportamenti, regole, regolarità e pratiche sociali. L'osservatore si caratterizza per l'esercizio di uno sguardo che implica sempre una costante e continua interazione con l'ambiente in cui l'agente si muove. Potremmo anche aggiungere che l'osservatore è un soggetto sempre teleologicamente orientato, costitutivamente finalizzato a guardare per agire.

Ecco perché ogni soggetto che osserva un oggetto deve necessariamente adottare una prospettiva: il processo di osservazione implica sempre la scelta di un punto di vista, di una lente attraverso cui mettere a fuoco il fenomeno. Nella teoria del diritto novecentesca potremmo individuare almeno due punti di vista essenziali: il punto di vista *oggettivo* ed il punto di vista *soggettivo*.

Col primo l'osservatore scruta e studia il fenomeno giuridico senza parteciparvi direttamente, senza alcun coinvolgimento personale. L'osservatore si pone sempre dinanzi alla realtà sociale da

² Per approfondire alcune tesi e luoghi teorici visitati in queste pagine, mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi (2017).

inquadrare, è sempre situato all'esterno del gioco sociale che origina le regole del diritto. Il ruolo attivo dell'osservazione si caratterizza per la costruzione di una particolare metodologia, di una cassetta degli attrezzi epistemologica in grado di evidenziare tratti o peculiarità dell'ambiente sociale che si intende indagare.

Il punto di vista oggettivo svolge una funzione principalmente descrittiva ed avalutativa: l'osservatore si identifica con lo scienziato che registra regolarità, uniformità di comportamenti, capta variazioni e metamorfosi, per poi cercare di comprendere le leggi che caratterizzano il fenomeno, senza mai parteciparvi direttamente. Si tratta di un sapere rigorosamente empirico dove i dati registrati dall'occhio sono organizzati secondo criteri statistici o probabilistici e la scoperta delle leggi obbedisce a logiche puramente induttive.

Nelle scienze sociali l'introduzione del punto di vista oggettivo è caratteristica, con le dovute differenze, della sociologia di Émile Durkheim e Max Weber, dell'antropologia di Henry Summer Maine e Lewis Henry Morgan, o dei primi studi di etnografia.

Nella costruzione del discorso giuridico, il punto di vista oggettivo caratterizza le cosiddette 'teorie oggettualiste del diritto': si tratta di modelli concettuali dove un soggetto/osservatore, mantenendo una posizione esterna al sistema/ordinamento, si limita a descrivere i fenomeni istituzionali.

Il diritto viene considerato come un sistema ordinato di norme o proposizioni prescrittivo-sanzionatorie [*systema juris*] che lo scienziato può isolare ed osservare senza mai partecipare direttamente al fenomeno; oppure come un 'fatto', un insieme di comportamenti che, esattamente come accade in antropologia o sociologia, può essere compreso attraverso la prevedibilità delle azioni giuridicamente rilevanti compiute da diverse categorie di soggetti che operano in un preciso contesto.

Nel primo caso siamo di fronte alle teorie del normativismo di John Austin ed Hans Kelsen che, pur non introducendo alcuna figura di osservatore, adottano evidentemente rispetto all'oggetto diritto una prospettiva chiaramente esterna.

Nel secondo caso siamo di fronte alle teorie del realismo giuridico, scandinavo e americano, dove l'osservatore esterno riveste un ruolo chiave per la comprensione del discorso giuridico.

In tutti questi casi, l'osservatore non può e non vuole comprendere le ragioni ed i valori che giustificano le norme di un ordinamento o le regole di una *praxis* o di un "fatto istituzionale", ma solo gli effetti prodotti sui destinatari: l'attenzione verso l'efficacia, l'applicazione e l'osservanza delle norme da parte dei destinatari è ciò che caratterizza lo sguardo dell'osservatore oggettivo.

Come scrive Robert Alexy "l'aspetto esterno di una norma consiste nella regolarità della sua osservanza e/o nel sanzionamento della sua inosservanza. Per quanto da interpretare, il comportamento osservabile è determinante"³.

Lo scienziato del diritto – sia nella versione del teorico 'puro' che sotto le vesti del sociologo – assomiglia ad un entomologo che osserva i movimenti dei suoi insetti chiusi in una teca trasparente o in un grande terrario.

Lasciando da parte il punto di vista oggettivo, concentriamoci esclusivamente sulla prospettiva soggettiva dell'osservatore. Perché è proprio questa forma di soggettività ad essere paradigmatica per mostrare il cortocircuito tra le figure teoriche dell'osservatore e dello spettatore, tra soggetti ancora in grado di incidere *sul* discorso giuridico e meri spettatori di un ordine normativo che finisce per assomigliare ad una grande *mise-en-scène*.

³ Alexy (1997: 12-13).

Col punto di vista ‘sogettivo’ l’osservatore diviene partecipante. La grande differenza fra i due tipi di sguardo riposa nell’annullamento di distanza fra soggetto ed oggetto: l’osservatore diviene parte del gruppo sociale che intende conoscere e studiare.

Le ragioni appaiono evidenti: solo immedesimandosi completamente col fenomeno, l’agente è in grado di comprendere le ragioni, le emozioni, i sentimenti che determinano i comportamenti di un nucleo sociale. Il punto di vista sogettivo nasce come ‘correzione’ alla prospettiva esclusivamente descrittiva e avalutativa perché queste ottiche non si limitano a registrare dati puramente statistici e quantitativi, ma cercano, attraverso il processo di immedesimazione, di guardare con gli occhi dell’osservato.

In termini wittgensteiniani, l’osservatore deve partecipare alla ‘*Lebensform*’, guardando dall’interno la ‘forma di vita’: se l’osservatore esterno conserva necessariamente una prospettiva avalutativa, chi partecipa al ‘gioco sociale’ avanza sempre una pretesa di ragione, agisce sempre in maniera conforme o difforme da un asse di valori che caratterizza la ‘forma di vita’ dove si svolge l’azione. L’occhio freddo e asettico dell’entomologo cede il passo allo sguardo di chi osserva partecipando, di chi è chiamato a scegliere con quali valori identificarsi, quali condotte seguire, che tipo di atteggiamento assumere rispetto agli altri soggetti partecipanti al gioco sociale.

In ambito giuridico, l’introduzione di un punto di vista sogettivo ha contraddistinto le teorie ‘non oggettualiste’ del diritto dove la distanza fra soggetto ed oggetto è annullata e l’osservatore si trova a conoscere una realtà che lo avvolge completamente: lo sguardo è sempre dentro il diritto/ordinamento in un continuo interscambio fra occhio e norme, ottiche epistemiche e sfera normativa. L’oggetto diritto si lascia osservare ed interpretare dallo sguardo di soggetti che partecipano attivamente alla prassi giuridica: gli osservatori conoscono i fenomeni, percepiscono la presenza dell’ordinamento, svolgono un ruolo di accettazione critica delle norme, agiscono secondo i valori e ‘custodiscono’ l’apparato simbolico in cui si riconoscono. L’osservatore non percepisce solo gli effetti delle norme sui comportamenti dei destinatari ma diviene ‘osservante’ in un curioso gioco semantico che rinvia continuamente gli sguardi alle norme, la libertà degli occhi all’obbedienza dei corpi.

Il punto di vista interno - nel lessico di Scarpelli - incarna la prospettiva di chi ‘usa il diritto’, esprimendo un approccio non solo teorico, ma anche pratico e pragmatico al mondo del diritto.

Scrive Alexy a proposito del punto di vista interno: “L’aspetto interno di una norma consiste nella motivazione - comunque prodotta - della sua osservanza e/o della sua applicazione”⁴.

L’osservatore/osservante è un agente epistemico che intrattiene col diritto un rapporto bi-laterale: per un verso è colui che deve seguire le regole giuridiche, per l’altro è colui che, attraverso l’utilizzo continuo delle norme, plasma, modifica e custodisce continuamente l’oggetto giuridico.

In questa ottica, appaiono particolarmente significative la teoria seminale del ‘punto di vista interno’ di Herbert L.A. Hart e della ‘scuola’ analitica anglo-americana, e le recenti proposte costruzioniste dell’ontologia sociale di John R. Searle.

1.1. Col ‘punto di vista interno’, Hart indica il punto di vista di un gruppo sociale che partecipa ad una determinata prassi: gli appartenenti al gruppo che conoscono e accettano le regole, che esercitano un ‘atteggiamento critico-riflessivo’ ed una eventuale reazione di disapprovazione verso i comportamenti considerati difformi o devianti.

⁴ Alexy (1997: 13-14).

Così Hart traccia il confine fra osservatori esterni ed interni al sistema normativo:

Quello che il punto di vista esterno [*the external point of view*], che si limita alle regolarità di comportamento osservabili [*observable regularities of behaviour*], non può rappresentare, è il modo in cui le norme operano in qualità di norme regolanti la vita di coloro che costituiscono normalmente la maggioranza della società. [...] Per costoro la violazione di una norma non è soltanto la base per la predizione che seguirà una reazione ostile, ma è una *ragione* [reason] per questa ostilità⁵.

Il punto di vista interno, utilizzando una metafora cinematografica, inquadra anche il ‘fuori campo’ del fenomeno osservabile esternamente: non solo le regolarità dei comportamenti, o delle mosse del gioco (ciò che si coglie empiricamente con lo sguardo), ma anche le regole che determinano quelle regolarità (le ragioni che motivano e giustificano il comportamento osservabile). L’atteggiamento critico-riflessivo e la riprovazione sociale dei comportamenti devianti testimoniano la credenza dei destinatari nella legittimità delle norme giuridiche che impongono obblighi e doveri e riconoscono status e diritti. Ogni osservatore/osservante diviene anche un piccolo custode dell’osservanza attraverso i gesti di riprovazione sociale verso coloro che non si conformano alle norme; ogni osservante esercita il proprio sguardo per ‘correggere’ il comportamento altrui in una circolarità semantica che sovrappone continuamente ruoli, funzioni e poteri dell’occhio.

Il punto di vista dipende dalla prospettiva in cui si pone l’osservatore per considerare le regole del sistema normativo. Se si considerano con l’occhio di un osservatore che da parte sua non le accetta, quelle regole appariranno mere regolarità comportamentali: l’osservazione rimane esterna, avalutativa, neutra, oggettiva, tutta tesa solo a cogliere il dato statistico come suggeriscono alcune teorie sociologiche prima menzionate. Ma se si considerano con l’atteggiamento di un membro del gruppo che le accetta e se ne serve come direttive per l’azione, allora – e allora soltanto – esse si presentano in termini correlativi di doveri e diritti, come *ragioni* che fondano e legittimano un determinato comportamento. In questo senso, la prospettiva interna nella teoria di Hart funziona anche come sottile meccanismo di legittimazione dell’ordine politico e giuridico: l’uso delle norme implica automaticamente il riconoscimento da parte degli osservatori/partecipanti dei valori e principi fondamentali che ispirano l’ordinamento, spostando proprio nella prospettiva di chi osserva attivamente il fondamento di validità del sistema di norme. I concetti di osservatore ed ordinamento finiscono per co-implicarsi reciprocamente in un’alternanza di rinvii e rimandi che trova proprio nello sguardo partecipe del primo la chiave di volta per comprendere e giustificare il secondo.

1.2. Così come accade, in maniera ancor più decisiva, nell’ontologia sociale di Searle. Il tema dell’osservatore come agente privilegiato per la costruzione della nostra realtà sociale ed istituzionale affiora soprattutto dalle pagine dell’opera più famosa di John R. Searle: *The Construction of Social Reality* [1995, *La costruzione della realtà sociale*] ⁶. Qui la dimensione partecipativa dello sguardo dell’osservatore

⁵ Hart (2002: 108).

⁶ Sull’importanza della percezione visiva e dello sguardo per la teoria di Searle ecco un brano tratto da *La costruzione della realtà sociale*. Scrive Searle: “Nel modo formale del discorso, riferire “Io vedo il tavolo” implica “Sto avendo un certo tipo di esperienza visiva”. Ma dal fatto che l’esperienza visiva sia una componente essenziale della percezione visiva, non segue che l’esperienza visiva sia ciò che viene percepito. [...] Nel fare ciò, ho un’esperienza percettiva, ma l’esperienza percettiva non è né l’oggetto della percezione né è la prova sulla base della quale io concludo che qui c’è una scrivania. Io non “concludo” sulla base di una “prova” che qui ci sia una scrivania: piuttosto, semplicemente la vedo” (1996: 192).

diviene 'intenzionalità collettiva', ovvero capacità di creare e modificare continuamente dall'interno, seguendo credenze ed inclinazioni comuni, il proprio mondo sociale ed istituzionale.

Per Searle, l'osservatore si rivela il perno teoretico intorno a cui ruotano tutti gli ingranaggi necessari al funzionamento della realtà sociale.

Così definisce Searle il concetto di 'osservatore':

Con «osservatori e utilizzatori» [*observers and users*] intendo includere costruttori, progettisti, proprietari, acquirenti, venditori⁷.

Osservatore è colui che guarda il mondo con l'intenzione di usare e trasformare l'ambiente circostante secondo i propri fini e seguendo la propria intenzionalità [*the intentionality of observer*]. La dimensione attiva e partecipativa dell'osservatore è particolarmente evidente fin da subito, divenendo uno dei fuochi centrali della proposta teorica.

È l'osservatore che assegna le 'funzioni di status' – nel lessico di Searle le funzioni che sono 'osservatore-dipendente' [*observer-dependent*] – essenziali, insieme alla 'intenzionalità collettiva' ed alla celebre formula delle regole costitutive "*X counts as Y in C*", per costruire ogni tipo di oggetto sociale: dalle banconote ai poteri deontici, passando per i confini, gli stati, i matrimoni e gli ordinamenti giuridici. Tutti questi oggetti istituzionali si producono partendo da questi tre ingredienti necessari.

Searle distingue due diversi tipi di funzioni: le 'funzioni non agentive' e le 'funzioni agentive'. Le prime sono indipendenti dall'osservatore, sono ritmate dal principio di causalità e riguardano gli eventi del mondo fisico e naturale. Un esempio classico: la funzione che ha il cuore di pompare sangue.

Le funzioni agentive, viceversa, dipendono dall'osservatore. Fra le funzioni dipendenti dall'osservatore sono determinanti, per la costruzione della realtà istituzionale, quelle di *status*, ossia le funzioni che conferiscono e riconoscono poteri, diritti e doveri a persone ed oggetti materiali senza modificarne la realtà fisica. L'assegnazione di una funzione di status da parte dell'osservatore si perfeziona attraverso l'intenzionalità collettiva – ovvero l'idea per cui "tutti crediamo collettivamente che un oggetto X possa svolgere una funzione Y" – e la formula delle regole costitutive "*X counts as Y in C*" [X conta come Y in C].

L'esempio classico è quello della banconota: un pezzo di carta vale 10 euro nel contesto della Unione Europea. Inutile sottolineare come l'intera realtà istituzionale sia costituita da una fitta rete di poteri deontici, da norme, status e rapporti giuridici che trovano il loro fuoco centrale nella prospettiva aperta dallo sguardo 'intenzionale' dell'osservatore 'collettivo'.

Esempi di intenzionalità collettiva sono i movimenti coordinati dei giocatori durante una partita di football americano o di calcio, l'esecuzione di una sinfonia da parte di un'orchestra o, ancora, la partecipazione di più soggetti ad uno sciopero o ad una manifestazione politica. Si tratta evidentemente di azioni collettive e coordinate dove gli agenti-osservatori tendono tutti insieme, collettivamente, verso la realizzazione di un'unica finalità che può essere realizzata solo e soltanto da questa comune tensione.

Searle colloca il 'suo' osservatore in una prospettiva soggettiva, accentuandone la capacità di modificare la realtà sociale ed istituzionale che lo accoglie. L'osservatore partecipa ed interno di Hart dilata i confini semantici e concettuali divenendo artefice e protagonista assoluto di una realtà istituzionale in continua metamorfosi.

⁷ Searle (1996: 17).

Rispetto alla teoria hartiana, però, resta da chiarire il rapporto fra il soggetto e l'ordinamento in un'elaborazione teorica che tenti di spiegare l'origine di tutta la realtà sociale, e non solo dei 'fatti giuridici'.

In uno degli scritti successivi al volume *The Construction of Social Reality* intitolato *Ontologia sociale e potere politico* [2003]⁸, Searle, affrontando alcuni problemi relativi alle implicazioni giuridico-politiche della sua teoria, suggerisce un curioso cortocircuito ontologico fra esistenza dell'osservatore e dell'"intenzionalità collettiva" ed effettività dell'ordinamento giuridico.

Il percorso che segue Searle in queste brevi pagine tende a mostrare il passaggio da un semplice fatto sociale ad una realtà istituzionale che comprenda anche la 'realtà politica' [*political reality*]. La riflessione si interroga sulla natura del potere politico-giuridico e sulle condizioni che ne determinano l'esistenza nelle moderne società occidentali a base democratica. Il potere politico si presenta come una complessa struttura di poteri deontici - ovvero una rete di diritti, obblighi, poteri e doveri che sono il risultato dell'interazione fra l'"intenzionalità collettiva" degli osservatori, il linguaggio e le regole costitutive - che esercita il monopolio sulla violenza organizzata (ovvero sulla polizia e sulle forze armate) ed il controllo sul territorio. Scrive Searle:

Il controllo del territorio, insieme al monopolio della violenza organizzata, garantiscono alle autorità politiche e agli stati il ruolo di poteri supremi e ultimi entro sistemi concorrenti di funzioni-di-status⁹.

Il potere politico-giuridico trova dunque la sua espressione compiuta nella moderna forma-stato e, dal punto di vista squisitamente giuridico, in un ordinamento le cui leggi siano accettate ed effettivamente vigenti in una comunità sociale.

Se è vero che la realtà istituzionale è una struttura complessa di poteri deontici costantemente alimentata dall'"intenzionalità collettiva" degli osservatori, è anche vero che, se questa struttura non esercitasse una sua pressione sociale e le regole non fossero seguite dai partecipanti, la struttura medesima finirebbe per disgregarsi travolgendo anche la funzione svolta dall'osservatore. Senza intenzionalità collettiva non vi sarebbe realtà politico-giuridica, ma senza l'ordine garantito da un ordinamento giuridico non vi sarebbe neanche intenzionalità collettiva: l'ordinamento, e la percezione - intesa come accettazione ma anche pressione delle regole del gioco - che dell'ordinamento conservano gli osservatori/osservanti, sono condizioni necessarie per l'esistenza degli osservatori stessi.

2. Spettatori

Il termine 'spettatore' non appartiene al lessico giuridico. Lontano dai territori dell'osservazione empirica e dai metodi positivisti che segnano le origini moderne del concetto di "osservatore", lo spettatore evoca l'universo delle arti visive, il mondo delle finzioni teatrali o cinematografiche, l'arte sottile che trasfigura la realtà in mille rappresentazioni, in gioco di specchi che suscita domande, emozioni e passioni. Lo spettatore non guarda mai la realtà, ma assiste sempre ad una messa in scena,

⁸ Si tratta del testo, in lingua italiana nella versione originale, compreso nel volume collettaneo: Di Lucia (2003: 27-44). Tutto il volume curato da Di Lucia si presenta come una lunga ed approfondita riflessione critica sul lavoro del filosofo statunitense.

⁹ Searle in Di Lucia (2003: 37).

ad uno spettacolo allestito solo per i suoi occhi. Lo spettatore è sempre dinanzi ad uno specchio, capta bagliori, rifrazioni, fantasmi di un reale definitivamente mutato in immagine.

Lo spettatore nasce quando il mondo reale diviene segno, immagine, messa in scena, rappresentazione.

Non solo: se l'osservatore allude ad una dimensione attiva e partecipativa, ad un'interazione continua tra soggetto ed oggetto, il concetto di spettatore suggerisce un atteggiamento epistemologico passivo, uno sguardo che può solo ammirare o disapprovare una messa in scena, senza mai poterne entrare a far parte. In breve: è spettatore chi guarda un film, uno spettacolo teatrale o i dipinti esposti in una galleria d'arte.

Due gli elementi costitutivi della figura dello spettatore: la passività del ruolo di chi osserva (non si può partecipare al film che si guarda o 'entrare' fra i colori di un dipinto!) e la natura finzionale dell'evento osservato. Dunque: è spettatore chi assiste ad un evento di pura finzione.

La spettatorialità si rivela una forma di soggettività antica sospesa tra mondo delle arti e universo politico giuridico che, durante il ventesimo secolo, ha ripreso vigore alimentata da fenomeni di massa come, solo per citarne alcuni, le tragiche esperienze degli stati totalitari, lo *star system* hollywoodiano, o le folle "spettrali" inaugurate dall'economia della postmodernità. Dal punto di vista della teoria del diritto, se l'osservatore si incastra perfettamente in impianti concettuali rigorosamente positivisti, realisti o empiristi, con lo spettatore il discorso giuridico si contamina con le arti, la letteratura, il cinema e le immagini, l'antropologia e l'etnografia.

Non a caso, in ambito filosofico giuridico può risultare utile la distinzione tra due tipi di spettatorialità rintracciata da un filosofo/poeta/cineasta colpevolmente poco frequentato dagli studiosi di norme ed ordinamenti come il francese Guy Debord.

Radicalizzando alcuni visioni marxiste - peraltro già presenti nella rilettura della 'coscienza spettatrice' di Hegel svolta da Louis Althusser -, Debord nelle sue celebri opere *La Société du spectacle* [1967, *La Società dello spettacolo*] e *Commentaires sur la Société du spectacle* [1988, *Commentari sulla Società dello spettacolo*] e nell'omonima opera visiva¹⁰, svolge una critica serrata delle forme di rappresentazione di massa che hanno segnato l'evoluzione delle società postmoderne in Occidente. Una critica basata principalmente su due concetti intimamente correlati: lo 'spettacolo' e lo 'spettatore'.

Due le forme di spettacolo che caratterizzano le nostre società: lo 'spettacolare concentrato' e lo 'spettacolare diffuso'. "Nello [...] spettacolo [concentrato], l'immagine imposta del bene raccoglie la totalità di ciò che esiste ufficialmente, e si concentra di norma su un solo uomo, che è il garante della sua coesione totalitaria. Ciascuno deve identificarsi magicamente a questa *vedette* assoluta, oppure scomparire"¹¹. Questa forma sembra racchiudere, sotto il profilo filosofico-politico, gli spettacoli che hanno accompagnato, e legittimato, le grandi e terribili esperienze totalitarie del Novecento: pur mancando una esplicita menzione, qui Debord allude senza dubbio anche al fenomeno delle acclamazioni popolari, delle *masse* di spettatori che glorificano il corpo carismatico di un leader dove

¹⁰ Nel 1973 Guy Debord realizza un lungometraggio - si tratta cronologicamente del suo quarto lavoro cinematografico - intitolato proprio *La Société du spectacle* dove il filosofo - anche se probabilmente la definizione non piacerebbe a Debord... - trasferisce visivamente stili, tecniche e concetti esposti nell'opera letteraria. Sul pensiero ed il cinema di Debord vedi: Ghezzi, Turigliatto (2001), che contiene anche molti testi inediti di Debord tradotti in italiano. Tutti i film di Debord sono raccolti in formato DVD in un cofanetto curato da Alice Debord e Olivier Assayas ed intitolato: *Guy Debord. Oeuvres cinématographiques complètes*, (2005).

¹¹ Debord (1990: 118-119).

stato, diritto e politica divengono inquietante unità. Diverso, ma non molto, il caso dello ‘spettacolare diffuso’. Scrive Debord: “Lo spettacolare diffuso accompagna l’abbondanza delle merci, lo sviluppo non perturbato del capitalismo moderno. Qui ogni merce presa a sé è giustificata in nome della grandezza della produzione della totalità degli oggetti, di cui lo spettacolo è un catalogo apologetico. Delle affermazioni inconciliabili fanno ressa sulla scena dello spettacolo unificato dell’economia abbondante; allo stesso modo, *merci-vedettes* differenti sostengono simultaneamente i loro progetti contraddittori di assetto della società, per cui lo spettacolo delle automobili vuole una circolazione perfetta che distrugge i vecchi centri storici, mentre lo spettacolo della città stessa ha bisogno di quartieri-museo”¹². Il mondo dello spettacolo diffuso è l’universo della pubblicità, dei *gadgets*, dei marchi commerciali delle multinazionali: il corpo-*vedette* protagonista dello spettacolo concentrato cede il passo alla merce-*vedette* di uno spettacolo che si diffonde capillarmente ed universalmente attraverso il potere delle immagini.

Entrambe le forme di spettacolo si offrono allo sguardo di un unico e comune destinatario: lo spettatore diventato ormai consumatore di massa di immagini e merci. Che si tratti delle ‘comunità illusorie’ che plaudono il *Führer* negli stati totalitari o dei consumatori che lasciano guidare i loro comportamenti dai simboli visivi del capitalismo occidentale, lo spettatore diviene la figura chiave per comprendere e penetrare le maglie teoriche dell’affresco di Debord.

Dal punto di vista gius-filosofico, seguendo la prima direzione, potremmo incontrare ovviamente opere come *Verfassungslehre* [1928, *Dottrina della Costituzione*] di Carl Schmitt o gli studi sui corpi del re e sulle acclamazioni medievali di Ernst Kantorowicz; mentre nell’altra direzione incroceremo probabilmente l’estetica giuridica di Pierre Legendre, dove le nuove immagini della globalizzazione economica hanno sostituito gli antichi simboli e miti fondativi del discorso giuridico dello stato nazione, trasformando i cittadini in soggetti passivi ed il diritto in un’appendice dell’economia.

2.1. Come detto, la dimensione spettatoriale nel pensiero di Schmitt appare sfogliando soprattutto le pagine della *Verfassungslehre*: è questo il luogo d’elezione dove emerge il tema della massa spettatrice, della *mise-en-scène*, e di quella particolare teoria del fondamento del potere giuridico-politico che è la ‘democrazia per acclamazione’.

Senza toccare i controversi e complessi nodi della teoria costituzionale di Schmitt, sottolineo solo alcuni aspetti rilevanti per la costruzione di una possibile fenomenologia dello spettatore acclamante. Il primo tende a chiarire, seppur sommariamente, il ruolo del popolo cercando di evidenziare a brevi linee la funzione del ‘potere costituente’ nella ‘dottrina della costituzione’; il secondo vuole mostrare l’analogia fra dimensione estetico-politica e fondazione dell’ordine giuridico; infine, provo ad indagare rapsodicamente l’atto dell’*acclamazione* con cui si manifesta la volontà del popolo nella sua identità storico-politica che caratterizza la moltitudine come massa spettatrice. Ed è proprio nello stretto dialogo fra paesaggi estetici e figure politiche che i concetti di ‘popolo’ e ‘potere costituente’ subiscono brusche oscillazioni: da espressioni di una forza attiva ed originaria a rappresentazioni di una moltitudine spettatrice che acclama passivamente il sovrano o il *Führer* di turno.

¹² Debord (1990: 118-119).

All'origine di ogni fenomeno costituzionale si pone il potere costituente del popolo¹³: è questa la ragione ultima dell'ordine sociale, la decisione che permette ad una volontà politica di cristallizzarsi in una forma costituzionale ben precisa. Ma il potere costituente, a sua volta, è una forza che sfugge ad ogni riduzione formale: la radice ultima dell'ordinamento riposa nella potenza di una massa 'informe', nella 'informale' decisione di un popolo 'tutto unito' che sceglie come autodeterminarsi¹⁴. Non meraviglia che, per esplicitare il rapporto fra potere costituente e potere costituito, Schmitt richiami i concetti di *natura naturans* e *natura naturata* in Spinoza¹⁵, come a voler ribadire con veemenza l'assoluta irriducibilità della forza costituente rispetto all'oggetto costituito. La natura informale del concetto schmittiano di potere costituente ha anche un'ulteriore implicazione: la possibilità che questo potere – come Schmitt già annunciava qualche anno prima nella sua opera *Die Diktatur* [1921, *La dittatura*] – non esaurisca la propria *vis* in un'unica soluzione ma, proprio in virtù della sua informalità, possa permanentemente ridefinire e ri-dettare le condizioni del vincolo costituzionale.

Se è vero che il potere costituente non ha una rigida forma politica, è altrettanto vero che si mostra attraverso precise coordinate estetiche, attraverso una irrinunciabile *mise-en-scène*. Il popolo diviene un'entità politicamente rilevante solo quando si presenta come *pubblico*, esclusivamente quando partecipa alla *mise-en-scène* della sovranità “come avviene nelle dimostrazioni di strada, nelle feste pubbliche [*bei öffentlichen Festen*], nei teatri [*in Theatern*], all'ippodromo [*auf dem Rennplatz*], allo stadio [*im Stadion*], questo popolo acclamante [*akklamierende Volk*] è presente ed è, almeno potenzialmente, una grandezza politica”¹⁶.

Qui la teoria del potere costituente del popolo di Schmitt inizia a mostrare un inaspettato lato paradossale: nelle intenzioni esplicite del giurista, nella grande festa di piazza, il popolo dovrebbe essere parte attiva della messa in scena, sarebbe chiamato ad interpretare comunque un ruolo di attore, e non di spettatore. Se non fosse che il grande spettacolo schmittiano preveda una modalità di partecipazione del popolo molto particolare: l'*acclamazione*.

Come sottolinea lucidamente Hasso Hofmann, e prima di lui Ernst Kantorowicz, attraverso l'*acclamazione* il popolo non è mai in grado di cucirsi addosso la propria veste politico-giuridica, ma può solo scegliere se immedesimarsi, o meno, in un abito confezionato da altri: non vi sono dubbi che l'ordinamento tragga il proprio fondamento di legittimità dal popolo, ma la funzione del popolo è solo

¹³ Per una ricostruzione 'genealogica' del concetto di 'potere costituente' rinvio a: Negri (2002: 11- 54). Così scrive Negri su Schmitt e il potere costituente: “La «decisione» che Carl Schmitt vede discriminare la stessa possibilità giuridica, nel suo fieri, come divisione e scontro dell'amico e del nemico, e che vede poi percorrere l'interezza dell'ordinamento, formandolo e sovradeterminandolo, quest'atto di guerra rappresenta il massimo della fattualità, gettata come immanenza assoluta nell'ordinamento giuridico. L'immanenza è tanto profonda che a prima vista la stessa distinzione fra potere costituente e potere costituito viene meno, che il potere costituente si presenta secondo la sua natura di potere originario o di contropotere [...]. La tendenza assoluta della fondazione diviene pretesa cinica – dopo avere sfiorato una definizione materiale del potere costituente, Schmitt è implicato nella sovradeterminazione irrazionalistica della concezione della sovranità – di una concezione pura non più della potenza ma del potere” (*ivi*: 20).

¹⁴ Scrive Schmitt (1984: 116-117): “In effetti la nazione può mutare le sue forme e darsi sempre nuove forme di esistenza politica; essa ha la piena libertà di autodeterminazione politica, essa può essere «ciò che si forma in modo informale»”. Il tema dell'“informale” è al centro del volume di Godani (2005) dove al pensiero di Schmitt è dedicata ampia rilevanza. Nel panorama internazionale vorrei ricordare almeno: Ojakangas (2006), che, analogamente a quanto accade nell'opera di Godani, analizza il pensiero di Schmitt in 'contrappunto' alla postmodernità ed al 'Barocco' di Gilles Deleuze.

¹⁵ Oltre al riferimento esplicito a Spinoza nella *Verfassungslehre*, è bene ricordare come Schmitt si soffermi sull'idea di potere costituente in Spinoza in almeno altri due testi: Schmitt (1975: 154) e Schmitt (1986: 106-107).

¹⁶ Schmitt (1984: 320).

assertiva, non svolge mai un ruolo effettivamente partecipativo alla successiva vita politico-giuridica¹⁷. A differenza delle dinamiche partecipative innescate dallo sguardo dell'osservatore/osservante, la legittimazione dell'ordine politico-giuridico qui trova il suo fondamento in un atto di immedesimazione tra gli occhi della folla acclamante ed il corpo del leader, che non lascia alcuno spazio successivo ad un dialogo partecipato tra folla e 'custode della costituzione'.

2.2. Se nella teoria di Schmitt il cortocircuito si produce fra corpo e sguardo, è nell'estetica giuridica del giurista e canonista francese Pierre Legendre che la *merce-vedette* teorizzata da Debord – seppur senza alcun riferimento esplicito al padre del situazionismo... - sembra rifrangersi, assumendo il ruolo di mito fondativo di un discorso giuridico interamente svuotato e ripiegato sui 'mille piani' del lessico economico. Una dimensione teatrale e rappresentativa che non celebra più il corpo glorioso e regale del sovrano ma denuncia la struttura ormai vuota del fondamento di ogni fenomeno giuridico¹⁸.

In effetti, Legendre sembra concettualizzare e completare la posizione estetico-politica di Schmitt. Perché, se è vero che "facendo dell'estetica uno strumento di maneggiamento delle masse, le esperienze totalitarie del XX secolo testimoniano a loro modo l'implacabile logica, quando le arti cadono in mano di un potere omicida che manovra *a partire dal posto strutturale del fondamento* l'articolazione tra le due scene, tra il mito e le regole sociali", è anche vero che "non si è ancora mai visto, non si vedrà mai, vivere e governare una società senza l'*utilizzazione del materiale fantastico* per sostenere un monumento istituzionale, senza i miti, i riti collettivi ed i grandi mezzi estetici che sono costituiti del politico"¹⁹.

Il doppio legame tra estetica, diritto e politica dice sia di una fase patologica del diritto – le esperienze totalitarie del Novecento e l'estetizzazione del fondamento *à la Schmitt* – sia di una fase fisiologica dove ogni esperienza di governo non può prescindere dal connubio tra testi ed immagini.

Per chiarire il rapporto fra messa in scena e diritto dobbiamo indagare uno degli assiomi della teoria legendriana: tutte le costruzioni sociali sono finzioni. La realtà istituzionale è una tela di rappresentazioni sceniche dove la teatralità, la *mise-en-scène*, la cornice spettacolare, producono effetti normativi ("*le fond théâtral des choses institutionnelles*" lo chiama Legendre). E l'effetto normativo è diretta conseguenza proprio della dimensione teatrale di ogni fatto istituzionale.

Secondo Legendre ogni dispositivo di potere politico-giuridico è costituito da una rappresentazione che mette in scena un 'luogo terzo mitico', un Riferimento assoluto e malleabile che è necessario per istituire il diritto: un legame indicibile che costituisce il 'principio genealogico' di ogni fenomeno giuridico ed istituzionale; una *Référence fondatrice*, nel lessico di Legendre, che può solo essere rappresentata simbolicamente e che costituisce l'origine 'misteriosa' delle società occidentali²⁰.

¹⁷ Il ruolo fondamentalmente passivo e spettatoriale del popolo è sottolineato da Carlo Galli: "Anzi – scrive Galli -, Schmitt sostiene apertamente che il popolo può prendere la decisione sulla forma della propria esistenza politica, cioè esercitare il proprio potere costituente, solo rispondendo ad una domanda formulata da altri, dal detentore di una funzione che con quella domanda 'interpreta' la volontà politica del popolo e al contempo le dà una forma. Il popolo è quindi indispensabile perché ci sia una forma politica, ma il suo ruolo politico è l'acclamazione plebiscitaria" (Galli 2010: 595).

¹⁸ Su Pierre Legendre in lingua italiana cfr.: Avitabile (2004); Berni (2008); Heritier (2007, 2008, 2009, 2012); illuminanti per la comprensione della 'antropologia dogmatica' di Legendre si rivela Amato (2002: 103-139). In lingua inglese mi limito a segnalare il volume fondamentale: Goodrich, Barshack, Schütz (2006).

¹⁹ Legendre (2005: 164).

²⁰ Scrive Heritier: "È un processo che inizia paradossalmente con il *Corpus Iuris Canonici* e consiste nel divenire malleabile del luogo logico della rappresentazione teatrale, mitica, liturgica del fondamento fonte della legittimità del giuridico: posto che diviene suscettibile di essere occupato da qualsiasi contenuto fondante, rappresentato emblematicamente" (2012: 364).

Senza addentrarci nelle complesse ed affascinanti chiavi di lettura del giurista francese, sospese fra psicanalisi e storia dei saperi giuridici, basti ricordare che ogni cultura mette in scena questo legame mitico sul palco del teatro sociale ed istituzionale, creando una realtà finzionale che razionalizza l'indicibilità del fondamento. Ciò che viene rappresentato è solo il legame, una 'struttura vuota' che può essere riempita di figure mitiche od emblematiche diverse per ogni epoca, cultura e società: il 'popolo', il "partito", lo 'Stato', il corpo del leader o un suo simulacro. Sono tutte figure di finzione che esercitano il potere nelle società occidentali proprio grazie alla 'messa in scena', alla teatralità del legame che simbolicamente rappresentano.

Poco importa che il 'luogo terzo mitico' sia la kelseniana *Grundnorm*, il 'custode della costituzione' schmittiano o il marchio di una multinazionale, ciò che conta è l'effetto teatrale della messa in scena che legittima ogni discorso normativo dinanzi ad una massa di spettatori.

Con una differenza decisiva: se nella teoria costituzionale di Schmitt le masse spettatoriali applaudono e legittimano un ordine giuridico, in Legendre lo spettatore acclama il declino dello Stato e del 'suo' diritto; assiste passivamente alla crisi di una forma giuridico-politica che guarda impotente la sostituzione del suo fondamento mitico con altre immagini fondative provenienti dalla galassia dell'economia, del *management* e della 'propaganda' offerta dalle multinazionali.

Gli effetti sui destinatari sono evidenti perché la sostituzione del vincolo giuridico con simboli ed immagini provenienti dall'economia e dalla cultura industriale finisce per alterare l'essenza stessa del diritto, esasperando la passività di destinatari sempre più esclusi da un discorso normativo che trova altrove le sue fonti di legittimazione; mentre il fenomeno giuridico, privato dei suoi simboli e dei suoi miti, diviene struttura vuota destinata a replicare all'infinito meccanismi e dispositivi che non gli appartengono²¹.

3. Metamorfosi

Dunque, l'osservatore e lo spettatore: due dimensioni della soggettività giuridico-politica che hanno caratterizzato il discorso normativo del ventesimo secolo schiudendo orizzonti epistemologici e logiche costitutive profondamente diverse. Due figure che si sono sovrapposte ed alternate durante il secolo breve fino all'affermazione della dimensione spettatoriale in un panorama occidentale che ha visto la progressiva crisi ed erosione della sovranità, la sovrapposizione sempre più stretta fra discorso economico e lessico giuridico, l'irrompere della 'società dello spettacolo' e della 'società delle immagini' nell'universo delle norme, e la conseguente inadeguatezza e metamorfosi dei concetti fondamentali della teoria del diritto novecentesca.

Per un verso la 'teatralizzazione' del reale, l'allestimento di grandi palcoscenici e scenografie, le immagini e le cerimonie visive divengono strumenti di controllo e costruzione di un ordine sociale globale dove la legittimazione del discorso giuridico è totalmente svincolata dalla partecipazione e dal riconoscimento del destinatario; dall'altro, la perdita di centralità del diritto statale e la proliferazione

²¹ Ancora Heritier: "Il punto teorico è indicare come, contrariamente a quello che Carl Schmitt riteneva, il ventesimo (e il ventunesimo secolo) siano soggetti a nuovi processi di secolarizzazione/trasformazione della rappresentazione estetico-liturgica del fondamento, ove nuovi soggetti globalizzati (tra cui primeggiano le multinazionali) occupano il luogo mitico terzo del fondamento, utilizzando tecniche comunicative liturgiche rivolte a un popolo "sovrano" (ma di una sovranità del consumatore?)" (2012: 368).

incontrollata di nuove forme sovranazionali di produzione normativa di natura squisitamente economica e privatistica, finiscono per confinare il cittadino/destinatario al ruolo di mero spettatore. Con la dissoluzione della forma stato e la frammentazione degli ordinamenti diviene sempre più arduo distinguere un dentro ed un fuori, un punto di vista oggettivo ed uno soggettivo: la nuova dimensione globale e transnazionale offre un'unica grande messa in scena dove la soggettività finisce per disperdersi rinchiudendosi in un atteggiamento passivo e rinunciatario²².

Bibliografia

- Alexy R. 1997, *Concetto e validità del diritto*, Torino: Einaudi.
- Amato, S. 2002, *Coazione, coesistenza, compassione*, Torino: Giappichelli.
- Avitabile, L. 2004, *La filosofia del diritto in Pierre Legendre*, Torino: Giappichelli.
- Berni, S. 2008, *Pierre Legendre. L'antropologia dogmatica di un giurista eterodosso*, Siena: Di Gips.
- Debord, G. 1990, *Commentari sulla società dello spettacolo e La società dello spettacolo*, Milano: SugarCo Edizioni.
- Debord, G., *Commentaires sur la Société du spectacle*, Éditions Gérard Lebovici, Paris 1988. Traduzioni italiana di F. Vasarri: *Commentari sulla società dello spettacolo e La società dello spettacolo*, SugarCo Edizioni, Milano 1990.
- Deleuze, G. 2004², *La piega. Leibniz e il Barocco*, Torino: Einaudi.
- Di Lucia, P. 2003, ed., *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet.
- Galli, C. 2010, *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna: Il Mulino.
- Godani, P. 2005, *L'informale. Arte e politica*, Pisa: ETS.
- Goodrich P., Barshack L., Schütz A. 2006, eds., *Law, Text, Terror. Essays for Pierre Legendre*, New York/London: Routledge.
- Hart, H. L.A. 1991, *Il concetto di diritto*, Torino: Einaudi.
- Heritier, P. 2007, *Società post-hitleriane? Urbe-Internet vol. 2*, Torino: Giappichelli.
- Heritier, P. 2008, *Dal diritto naturale all'antropologia. Una sfida incompiuta del Novecento*, in: E. Di Nuoscio, P. Heritier, eds., *Le culture di Babele*, Milano: Edizioni Medusa, 89-111.
- Heritier, P. 2009, *Legendre e la fondazione antropologica dell'estetica giuridica*, in: P. Legendre, *L'Occidente invisibile*, Milano: Edizioni Medusa, 89-119.
- Heritier, P. 2012, *Estetica giuridica. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione. Volume 1*, Torino: Giappichelli.
- Hofmann, H. 1999, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Incampo, A. 2016, *Il concetto di diritto oggi. Quattro tesi sul ruolo della filosofia*, in «TCRS - Teoria e critica della regolazione sociale», 10, 33-43.
- Kantorowicz, E. H. 2006, *Laudes Regiae. Uno studio sulle acclamazioni liturgiche e sul culto del sovrano nel Medioevo*, Milano: Edizioni Medusa.

²² Ed è qui che lo spettatore come 'personaggio concettuale' mostra tutta la sua potenza evocativa: probabilmente spettatori non siamo solo noi che assistiamo impotenti alla crisi delle forme giuridiche novecentesche ed al loro fondamento di legittimazione; ma anche tutti coloro - stranieri, migranti, 'nomadi' nell'accezione del termine proposta da Gilles Deleuze... - che attraversano le macerie della macchina-Stato ed i nuovi fasti dell'ordine economico globale senza alcuna possibilità di incidere minimamente sui continui processi di giuridificazione e 'colonizzazione del mondo della vita'. Una moltitudine in cerca di nuovi paesaggi umani e sociali rigorosamente situati tra le pieghe e gli interstizi di culture giuridiche lontane e diverse.

- Legendre, P. 1999, *Sur la question dogmatique en Occident*, Paris: Fayard.
- Legendre, P. 2004, *L'Occidente invisibile. Conferenze in Giappone*, Milano: Edizioni Medusa.
- Legendre, P. 2005, *Della società come testo. Lineamenti di un'antropologia dogmatica*, Torino: Giappichelli.
- Legendre, P. 2005², *Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l'État du Droit*, Paris: Fayard.
- Negri, A. 2002, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Roma: Manifestolibri.
- Ojakangas, M. 2006², *A philosophy of concrete life: Carl Schmitt and the political thought of late modernity*, Bern: Lang.
- Schmitt, C. 1975, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Roma-Bari: Laterza.
- Schmitt, C. 1984, *Dottrina della Costituzione*, Milano: Giuffrè.
- Schmitt, C. 1986, *Scritti su Thomas Hobbes*, testi raccolti e tradotti dal tedesco a cura di Carlo Galli, Milano: Giuffrè.
- Searle, J. R. 1985, *Dell'intenzionalità. Un saggio di filosofia della conoscenza*, Milano: Bompiani.
- Searle, J. R. 1996, *La costruzione della realtà sociale*, Torino: Edizioni di Comunità.
- Searle, J. R. 2003, *Ontologia sociale e potere politico*, in: P. Di Lucia, ed., *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet, 27-45.
- Siniscalchi, G. 2017, *Barocco giuridico. Osservatori, osservanti, spettatori*, Milano: Franco Angeli.

guglielmosiniscalchi@gmail.com

Publicato on line il 23 dicembre 2020